

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI" ETS**

***Titolo I° Denominazione/Sede***

**Art. 1**

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Elisabetta Germani" Ente del Terzo Settore.

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Elisabetta Germani ETS".

L'Ente era precedentemente denominato "Ospedale E. Germani" IPAB. Istituito sulla base del testamento della Sig.ra Elisabetta Germani Ved. Momoli pubblicato il 28/8/1897 e degli atti di fondazione di cui al codicillo segreto del 27/6/1897, veniva successivamente riconosciuto di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto della regione Lombardia n.14677 del 31.07.02 con il nome di Fondazione Elisabetta Germani – Centro sanitario assistenziale" Onlus.

**Art. 2**

L'Ente ha sede legale in Cingia de' Botti. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

***Titolo II° - Scopi e mezzi***

**Art. 3**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

La Fondazione esercita la propria attività con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, in quanto portatori di problematiche socio relazionali geriatriche o relative a disabilità ispirando la propria attività ai valori e ai principi della religione cattolica.

L'Ente persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

In ossequio a quanto previsto dalle tavole testamentarie l'Ente svolge le proprie attività, in condizioni di parità di bisogni, preliminarmente in favore delle persone bisognose residenti o native nel comune di Cingia dè Botti.

L'Ente realizza le attività di interesse generale indicate prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone fragili.

L'Ente, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

L'Ente nel perseguire i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani:

- 1) Riconosce ed afferma la centralità della persona e la tutela della sua dignità e della sua dimensione spirituale e materiale.
- 2) Promuove un ruolo attivo dell'individuo fragile nella comunità
- 3) Opera sul territorio in collaborazione con i servizi esterni a favore dei più svantaggiati
- 4) Riconosce l'importanza ed il valore del personale quale risorsa essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 4**

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti dal bilancio della Fondazione.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività

istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione reinveste interamente gli utili nelle attività di natura sanitaria o sociosanitaria, di cui all'art. 3.

## **Art. 5**

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 3;
- con i redditi derivanti dal patrimonio;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse
- proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

## ***Titolo III° - Organi amministrativi dell'Ente***

## **Art. 6**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione
- il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti;

## **Art. 7**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui 4 diritto in funzione del ruolo che ricoprono e uno nominato come di seguito indicato.

Membri di diritto

- S. Ecc. Monsignor Vescovo di Cremona pro tempore o un suo delegato che lo presiede. In caso di vacanza della Sede Vescovile, chi ne farà le veci
- Il Rev. Parroco della parrocchia di Cingia de' Botti pro tempore o un delegato dell'Ordinario Diocesano



III



- Il Rev. Parroco di Vidiceto pro tempore o un delegato dell'Ordinario Diocesano
- Il Sindaco o persona da lui delegata.

**Membro nominato**

I quattro consiglieri di diritto eleggono a maggioranza tra di loro il quinto scegliendolo tra rappresentanti di Opere di carità o di volontariato presenti sul territorio o tra persone ritenute comunque competenti in relazione alle finalità dell'Ente.

Il membro nominato dai quattro consiglieri di diritto dura in carica in corrispondenza alla durata del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Cingia de' Botti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono una indennità in quanto la carica è gratuita. Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri spetta il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sostenute per l'espletamento della carica.

Il potere di rappresentanza, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 8**

Presidente del Consiglio di Amministrazione è S. E. Monsignor Vescovo della diocesi di Cremona o un suo delegato.

Il Presidente nomina tra i suoi membri il Vice Presidente con funzioni suppletive.

Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l'ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Per l'interesse dell'Ente il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno e necessario con le medesime modalità di cui al precedente capoverso. Il Consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno 48 ore. Su richiesta di almeno 2 consiglieri il Presidente ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

## **Art. 9**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio :

- a) approva il Bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché della relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione
- d) approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti

- e) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- f) nomina l'Organo di controllo, di intesa con L'Ordinario Diocesano di Cremona
- g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali
- h) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione
- i) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario.

## **Art. 10**

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Le sedute consiliari non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Direttore sanitario e i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

## **Art. 11**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che può accompagnare il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione .

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

## **Art.12**

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

## **Art. 13**

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, d'intesa con l'Ordinario Diocesano di Cremona, che può essere monocratico oppure collegiale.



v




L'Organo dura in carica cinque anni, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del quinto anno ed è rieleggibile senza limiti.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di scelta di un organo di controllo monocratico, il Consiglio di amministrazione, d'intesa con l'Ordinario Diocesano di Cremona, può nominare lo stesso soggetto già nominato quale revisore legale dei conti (se iscritto al Registro dei revisori Legali), in modo che all'organo di controllo spetti anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017 .

#### **Art. 14**

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dall'Ordinario Diocesano di Cremona e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.

Esso dura in carica per 5 anni, con decorrenza dalla data di nomina, scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del quinto anno ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 5 anni con decorrenza della data di nomina scade con l'approvazione dell'esercizio del quinto anno ed è rinominabile.

Il revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno.

#### ***Titolo IV° - Amministrazione e norme generali***

#### **Art. 15**

L'ente assicura il servizio di assistenza religiosa secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi che verranno stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e la Parrocchia di Cingia de Botti o l'Ordinario Diocesano di Cremona. Sarà assolutamente garantita la libertà di coscienza, di religione e di culto.

#### **Art. 16**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Il direttore generale svolge anche la funzione di segretario del consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17**

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Generale di funzionamento predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

#### ***Titolo V° - Trasformazione, fusione e scissione devoluzione patrimoniale e norme di chiusura***

#### **Art. 18**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio può inoltre approvare, preferibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Il Consiglio di Amministrazione individua gli Istituti bancari di cui l'Ente si serve.

#### **Art. 19**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.



Ai sensi dell'art. 42 bis del c.c., il consiglio di Amministrazione potrà deliberare trasformazioni, fusioni o scissione, purchè ciò sia funzionale alla realizzazione del proprio scopo istituzionale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

#### **Art. 20**

Oltre alle scritture previste prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, la Fondazione deve tenere, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 15 del D.Lgs 117/2017 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico) e dell'organo di controllo.

#### **Art. 21**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. L. ...'. Below the signature is a circular official stamp. The text around the perimeter of the stamp reads 'FONDAZIONE GIOVANNI FU GIUSEPPE N. IN CRIVINA'. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem featuring a star and some text that is partially obscured by the signature.